

CAMERA DEI DEPUTATI N. 561

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, NUCCI MAURO, CAFARELLI, PISICCHIO, SAPIENZA, RIVERA, GELPI, AZZOLINI, CIMMINO, LOIERO, TEALDI, BRUNI, D'ALIA, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, GOTTARDO, CECERE, MALVESTIO, VAIRO, CILIBERTI, BINETTI

Estensione dei benefici derivanti da miglioramenti contrattuali ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Ente ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1981-1989

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'unicità dei contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da una vasta e consolidata giurisprudenza.

In conseguenza di tali orientamenti e di sentenze dei TAR, della Corte dei conti e della magistratura ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere limitate ai singoli comparti, hanno inaspito ancor più i motivi del contendere fra le categorie degli esclusi.

Pur se la Suprema Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno 1977, n. 2249, stabiliva che « le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale di vigenza dell'accordo e collocati in quiescenza nel

triennio di validità », con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune categorie di pubblici dipendenti.

Contemporaneamente, però, veniva promulgata la legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione delle posizioni degli stessi.

Detto principio era immediatamente applicato dal TAR del Lazio, III sezione che — con l'ordinanza 27 maggio 1985, n. 622 — così sentenziava: « Destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio-validità dei contratti, sia che rimangano in servizio nell'intero triennio, sia che vengano collocati in

quiescenza; l'eventuale scaglionamento nel tempo del pagamento dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi ».

Occorre attendere il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola, il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto del personale dipendente dei Ministeri ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, per il comparto delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato che, per non essere più azienda di Stato, praticamente non viene menzionata nei provvedimenti legislativi, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente con-

tinua ad essere regolato dalle leggi in vigore.

Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992 detto diritto viene esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, senza però alcun riferimento al pregresso, per cui i lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti — in concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e 1987-1989 — sono stati ingiustamente penalizzati.

Da tale « vuoto » legislativo nasce l'esigenza di emanare una legge ad hoc che riconosca ai dipendenti già dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato — posti in quiescenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1989 — di beneficiare delle conquiste del lavoro, in sintonia con quanto previsto per i dipendenti del comparto del pubblico impiego e, dal 1990, anche per i dipendenti delle stesse Ferrovie dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, per il personale già appartenente all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, poi Ente ferrovie dello Stato, comunque cessato dal servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1989, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989, hanno effetto, nel periodo di vigenza contrattuale, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni citate e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'Ente ferrovie dello Stato per il triennio 1987-1989.